

COMUNE DI SURBO

PROVINCIA DI LECCE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 49 del 16.12.2022	Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE – ANNO 2022
---------------------------------	---

L'anno 2022, il giorno 16 del mese di dicembre, il Revisore Unico Dott. Agostino Beverelli, nominato con deliberazione di C.C. n. 45 del 09/08/2021 per il triennio 2021/2023, per il rilascio del relativo parere, ha acquisito la relazione avente ad oggetto la costituzione del Fondo Risorse Decentrate – Anno 2022 ed il rispetto dei limiti imposti dalla legge, trasmessa dalla Responsabile del Settore III – Servizio Entrate, dott.ssa Michela De Notarpietro.

Premesso che:

- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali 2019-2021;
- l'art. 79 (nuovo riferimento per la costituzione del fondo) al comma 7, recita: *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.”*;
- l'art. 80 (nuovo riferimento per l'utilizzo delle risorse del fondo) al comma 4, del tutto analogamente, recita: *“Il presente articolo disciplina l'utilizzo dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 68 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.”*;
- le modalità di determinazione del Fondo, anche per l'anno 2022, sono disciplinate dall'art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 che prevede la suddivisione delle risorse in:
 - a) risorse stabili, che presentano le caratteristiche di “certezza, stabilità e continuità” e che quindi restano acquisiti al fondo anche per il futuro;

b) risorse variabili che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e che pertanto la loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale.

Richiamati:

- l'art. 8, comma 6, del C.C.N.L. 21/05/2018 il quale prevede che “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001”;
- l'art. 40, comma 3 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede che “le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.”;
- l'art. 40 bis dello stesso decreto prosegue sancendo che “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti”;

Rilevato che:

- con l'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione di cui alla L. n. 124/2015, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, vengono ripristinati i vincoli sul fondo per le risorse decentrate, previsti fino al 31/12/2014 dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, ed, in particolare: “l'ammontare



BEVERELLI AGOSTINO ROBERTO

Firmato il 16/12/2022 11:16

Seriale Certificato: 83459


Valido dal 20/01/2021 al 20/01/2024

InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non può superare il corrispondente importo

determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorre dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, dispone che il limite del trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;



BEVERELLI AGOSTINO ROBERTO
Firmato il 16/12/2022 11:16
Seriale Certificato: 83459
Valido dal 20/01/2021 al 20/01/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature GA

L'art. 33 del DPCM del 17.03.2020 consente l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75 del 25.05.2017 e fa salvo il limite ivi stabilito qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

- il Fondo per le Risorse Decentrate – anno 2022 è determinato come da relazione avente ad oggetto la costituzione del Fondo Risorse Decentrate – anno 2022 e il rispetto dei limiti, trasmessa dal Responsabile del Settore III – Servizio Entrate, dott.ssa Michela De Notarpietro.

Considerato che il Revisore Unico ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse relative al fondo oggetto e a verificare il rispetto delle normative del patto di stabilità dell'Ente e delle norme vigenti in tema di contenimento della spesa di personale.

ESPRIME

Parere favorevole sulla relazione avente ad oggetto la costituzione del Fondo Risorse Decentrate – anno 2022 e il rispetto dei limiti determinati nell'importo complessivo di € 257.959,07.

Il Revisore unico

Dott. Agostino Beverelli

(firmato digitalmente)